

Legge 55/2015: il termine per divorziare è sei mesi dall'accordo davanti al Sindaco

Trib. Milano, sez. IX civ, sentenza 9 marzo 2016 (Pres. E. Manfredini, est. G. Buffone)

Accordo di separazione concluso davanti al Sindaco – Giudizio di divorzio – Termine per la proponibilità della domanda – Sei mesi – Sussiste

Nel caso in cui i coniugi perfezionino l'accordo di separazione davanti al Sindaco, il termine per la proponibilità della domanda di divorzio è di sei mesi. Le norme del d.l. 12 settembre 2014 n. 132 conv. in L. 10 novembre 2014 n. 162 (v. artt. 6 e 12) prevedono che l'accordo raggiunto a seguito della convenzione o del patto presentato al Sindaco «produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali» che sostituisce». Il decorso del termine di 6 mesi per la proponibilità del divorzio è un effetto tipico ex lege della separazione consensuale: pertanto, deve ritenersi che, per le negoziazioni assistite e per gli accordi conclusi davanti all'ufficiale di stato civile, il termine per la domanda di divorzio sia quello di 6 mesi, decorrenti dalla data certificata per la negoziazione e dalla data dell'atto che racchiude l'accordo per i patti semplificati davanti all'autorità amministrativa.

(Massima a cura di Giuseppe Buffone – Riproduzione riservata)

FATTO

I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 22 gennaio 2016, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni: omissis. Sentite all'udienza fissata per la loro comparizione, le parti confermavano la loro volontà di ottenere pronuncia divorzile alle condizioni sopra riportate. Il Pubblico Ministero interveniva nel procedimento concludendo per l'accoglimento della domanda.

DIRITTO

Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3 della L. 898/70, così come modificato dalla L. 55 del 6 maggio 2015. La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici e il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. Le parti sono comparse dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ..., in data 13 marzo 2015 dinanzi all'ufficio preposto, e successivamente in data 23 aprile 2015 per la conferma dell'accordo di separazione consensuale. Ove le parti perfezionino l'accordo di separazione davanti al Sindaco, il termine per la proponibilità della domanda di divorzio è di sei mesi. Le norme del d.l. 12 settembre 2014 n. 132 conv. in L. 10 novembre 2014 n. 162 (v. artt. 6 e 12) prevedono che

l'accordo raggiunto a seguito della convenzione o del patto presentato al Sindaco «produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziari» che sostituisce». Il decorso del termine di 6 mesi per la proponibilità del divorzio è, ora, un effetto tipico ex lege della separazione consensuale: pertanto, deve ritenersi che, per le negoziazioni assistite e per gli accordi conclusi davanti all'ufficiale di stato civile, il termine per la domanda di divorzio sia quello di 6 mesi, decorrenti dalla data certificata per la negoziazione e dalla data dell'atto che racchiude l'accordo per i patti semplificati davanti all'autorità amministrativa. Questa conclusione si ricava leggendo in combinato disposto l'art. 3 della l. 898 del 1970 e le disposizioni di riferimento contenute nel decreto legge 132 del 2014. Quanto alla negoziazione assistita, l'art. 6 comma IV d.l. 132 del 2014 (conv. in L. 162 del 2014), prevede che «l'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziari che definiscono i procedimenti di separazione personale». Quanto agli accordi conclusi davanti al Sindaco, l'art. 12 comma III d.l. 132 del 2014 (conv. in L. 162 del 2014), prevede che «l'accordo tiene luogo dei provvedimenti giudiziari che definiscono i procedimenti di separazione personale». Il risultato ermeneutico è univoco: in ambedue i casi, l'accordo "vale" come una separazione consensuale; ne consegue che il termine per accedere al procedimento divorzile è di sei mesi.

PER QUESTI MOTIVI

omissis